

l'agenda del mese

Novembre 2011

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

A cura di Anna De Rosa

LEGGI

NOVITÀ SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Min. dei trasporti, nota n.4/2011

La Direzione generale per il trasporto stradale ha fornito chiarimenti ai propri uffici territoriali e alle amministrazioni provinciali sulle procedure d'iscrizione che le imprese all'Albo degli autotrasportatori devono osservare per essere in regola con la nuova disciplina.

Dimostrazione requisiti.

Entro il 3 giugno 2012, tutte le imprese iscritte all'Albo, comprese quelle autorizzate prima del 1978 e come tali finora esonerate dal provare i requisiti, devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per accedere alla professione, vale a dire l'onorabilità, l'idoneità professionale, l'idoneità finanziaria e lo stabilimento. Inoltre, le imprese dovranno rivolgersi all'ufficio provinciale di autorizzazione per l'esercizio dell'attività ai fini dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale, dimostrando di possedere il requisito dello stabilimento, nelle modalità che saranno chiarite da un prossimo decreto ministeriale.

Gestore esterno

Le imprese con veicoli oltre le 3,5 ton, nel caso di gestore "esterno" all'impresa, devono produrre il relativo contratto e la dichiarazione sostitutiva attinente al rapporto di

SOMMARIO

LEGGI

- **Novità sull'accesso alla professione**
- **Esami per l'idoneità professionale**
- **Controlli sul trasporto**
- **Aggiornamento dei costi minimi**
- **Studi di settore 2010**
- **Le novità Iva**
- **Sistri: rinvio al 2 aprile 2012**
- **Semplificazioni ai Trasporti eccezionali**
- **Misure a favore delle imprese**
- **Novità per gli stranieri**
- **Rimborso accise**
- **Divieti di circolazione 2012**

gestione. In ogni caso l'impresa di trasporto è obbligata a comunicare entro 30 giorni la perdita del gestore. *Requisito dell'idoneità finanziaria*
Dal 4 dicembre scorso, il requisito deve essere dimostrato nella misura di 9.000 euro per il primo veicolo a motore e di 5.000 per i veicoli successivi. La Direzione generale del Ministero dei trasporti ha intenzione di predisporre un modello di attestazione per la dimostrazione di tale requisito, compilato a cura dei revisori contabili, sulla base dei conti annuali dell'impresa. In alternativa, si può ricorrere alla fidejussione bancaria o assicurativa.

In attesa del modello unificato, le province valuteranno l'attestazione nella forma predisposta dal revisore contabile incaricato dall'impresa, o in alternativa acquisiranno la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Le imprese saranno iscritte all'Albo con l'inserimento dei dati relativi all'entità dell'idoneità finanziaria documentata dall'impresa e al gestore del trasporto; tali dati saranno acquisiti dal R.E.N. Ottenuta l'iscrizione, l'impresa dovrà a presentare all'Ufficio provinciale DTT una domanda di autorizzazione iniziale in bollo, da compilare seguendo il modello contenuto nella circolare stessa.

Requisito dello stabilimento

In attesa delle disposizioni attuative relative a questo requisito, potrà essere utilizzata la dichiarazione contenuta nella circolare. L'Ufficio della Motorizzazione, concessa l'autorizzazione, rilascerà in bollo, a

richiesta, una certificazione (certificato di iscrizione al REN). La nuova impresa, ottenuta l'autorizzazione, dovrà presentare la dichiarazione secondo il modello dell'Allegato 3 della dichiarazione, all'Ufficio provinciale DTT, per poter immatricolare almeno un autoveicolo, in funzione della forma prescelta di accesso al mercato.

Immissione in circolazione

L'"inizio attività" deve essere segnalato dalle nuove imprese attraverso la produzione del REN, una ricevuta in carta semplice rilasciata dall'Albo, da esibire all'atto della presentazione di copia della carta di circolazione del veicolo. Quando verranno emanate le disposizioni sul requisito dello stabilimento, l'immissione in circolazione di veicoli sarà espressamente subordinata alla dimostrazione di tale requisito; nel frattempo potranno essere immessi in circolazione ulteriori veicoli, a condizione della sussistenza di una adeguata idoneità finanziaria. Le imprese già in esercizio che intendono immettere in circolazione ulteriori veicoli, dovranno presentare la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'Ufficio provinciale DTT nell'attesa dei chiarimenti rispetto al requisito dello stabilimento. Ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità di veicoli in comodato senza conducente deve essere documentata dall'impresa autorizzata mediante la dichiarazione di cui all'Allegato 3, corredata da originale o copia autentica del contratto registrato. Per i veicoli locati senza conducente, nelle more della definizione del certificato che rilasceranno a regime gli uffici provinciali DTT, è ammessa la circolazione sulla base dei documenti attualmente in uso.

Accesso al mercato in forma di consorzio o cooperativa

Tale accesso continua a essere di-

sciplinato dalla circolare n. 5/2008 del Ministero dei trasporti, fermo restando che esso oggi riguarda le imprese che esercitano il trasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton.

Tardività

Le imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria entro il 4 dicembre scorso, qualora entro tale termine non vi abbiano provveduto ma non siano state cancellate dall'Albo, potranno continuare a esercitare ma dovranno dimostrare di possedere tutti i requisiti entro il 3 giugno 2012, data nella quale terminerà il periodo transitorio previsto dal Regolamento sull'accesso alla professione. Le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 ton - iscritte all'Albo con il solo requisito dell'onorabilità - potranno immettere in circolazione veicoli presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 3; per tali imprese, società o ditte individuali, valgono le stesse procedure previste per le altre imprese, relativamente agli uffici provinciali DTT presso i quali inoltrare la documentazione relativa ai veicoli.

ESAMI PER L'IDONEITÀ PROFESSIONALE

Min. Trasporti, nota n. 26.14/11

Con i cambiamenti normativi intervenuti in materia di accesso alla professione, sono mutate anche le prescrizioni sugli esami per conseguire l'idoneità professionale. Dal 4 dicembre scorso, infatti, possono essere sostenuti esami soltanto per il trasporto nazionale e internazionale e, una volta superati, si consegue l'attestato di idoneità professionale con cui si ha titolo per accedere alla professione di autotrasportatore per conto di terzi.

La disciplina di questi esami non è stata ancora disposta in dettaglio, ma

il ministero dei Trasporti ha chiarito alle amministrazioni provinciali come regolarsi durante questa fase transitoria.

In particolare si precisa che gli esami di idoneità professionale per il solo trasporto nazionale potranno essere sostenuti (anche se indetti dopo il 3 dicembre e sempre che entro sei mesi di concludano le procedure d'esame) da coloro che presentano domanda a condizione che alla data del 3 dicembre 2011: a) siano in possesso di idoneo titolo di studio, ovvero b) abbiano concluso utilmente un corso di formazione autorizzato, ovvero c) abbiano un'esperienza pratica complessiva, continuativa e attuale di almeno cinque anni.

In caso di superamento della prova, verrà rilasciato l'attestato di idoneità professionale nazionale previsto dal Regolamento 1071, integrato dall'annotazione "Il presente attestato è valido solamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano". Anche dopo il 4 dicembre, sostenere un esame integrativo per l'estensione al trasporto internazionale dell'idoneità professionale medesima. Pertanto, gli attestati per trasporto nazionale rilasciati in questa fase transitoria, si considerano allo stesso modo di quelli rilasciati prima del 4 dicembre 2011. Nelle more della predisposizione dei nuovi quiz d'esame, anche per le prove successive al 3 dicembre 2011 continuano a valere gli attuali quesiti e casi pratici.

CONTROLLI SUL TRASPORTO

Con una circolare, il ministero dell'Interno intende instaurare un nuovo sistema di controlli presso la committenza. Si tratta in particolare di una procedura che con il coinvolgimento della Guardia di Finanza, mira a contrastare e punire le violazioni che evidenziano una

responsabilità condivisa di tutti gli operatori coinvolti nel trasporto. Questa procedura (preceduta dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 dalla raccolta e dalla trasmissione delle schede al Servizio di Polizia per consentire di selezionare quei soggetti che presentano i più alti profili di rischio da sottoporre a verifica) scatterà per i tre seguenti gruppi di tipologie di infrazione: 1) quelle relative all'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore e alla commissione del trasporto da trasportatore abusivo; trasporto internazionale abusivo di cose in conto terzi; attività di cabotaggio stradale in violazione delle norme comunitarie; 2) quelle relative alle irregolarità legate alla documentazione del trasporto, come la mancanza della scheda di trasporto o di documento equipollente, la sua alterazione e/o erronea compilazione, la mancanza delle istruzioni scritte a bordo del mezzo, il superamento dei limiti di velocità o di violazione dei tempi di guida e di riposo; 3) quelle relative al codice della strada, vale a dire il superamento dei limiti di sagoma, l'inidonea sistemazione del carico e il sovraccarico. Di fronte a una di queste infrazioni – spiega la circolare ministeriale – la Polizia stradale compilerà una scheda integrativa alla lista di controllo, inserendo il codice fiscale e la partita Iva di tutti gli operatori della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) e, se risulta dalla documentazione, la merce trasportata e l'imponibile. Tale lista sarà inviata ai Compartimenti di Polizia stradale e trasmessa quindi per mail al Servizio di Polizia stradale del Ministero dell'Interno, che provvederà a metterle a disposizione della Guardia di Finanza, che valuterà su chi effettuare le verifiche.

AGGIORNAMENTO DEI COSTI MINIMI

L'Osservatorio sulle attività di auto-trasporto ha provveduto ad aggiornare i costi minimi di sicurezza, già ritoccati lo scorso 2 novembre.

Gasolio: cambia il prezzo del gasolio che prende a riferimento l'andamento del mercato a novembre. Dalla media emerge un costo di 1,513 euro/litro, ai quali poi viene tolta l'Iva (per tutti i veicoli) e il recupero delle accise (soltanto per i veicoli sopra le 7,5 ton) che ammonta a 77,88609 euro/1.000 litri. Sul prezzo del gasolio, invece, non si è tenuto conto dell'incidenza della fonte di distribuzione, vale a dire la rete o l'extrarete.

Altre voci di costo: per altri costi si intendono voci come il trattore (facendo la media dei listi, decurtata dello sconto e valutando un ammortamento in 6 anni con valore residuo del 20%), il semirimorchio (anche qui con costo medio, sconto e ammortamento in 10 anni con valore residuo del 20%), la manutenzione (una percentuale fissa rispetto al prezzo di acquisto), la forza lavoro (facendo riferimento al CCNL per la guida delle diverse classi di veicoli), le assicurazioni, le revisioni e i bolli, gli pneumatici, i pedaggi autostradali e i costi di organizzazione. Queste voci prevedono costi non modificati rispetto al 2 novembre scorso.

Classi: i costi sono stati fissati per le 5 classi generiche vale a dire fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton, alle quali sono state aggiunte le seguenti classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton: 1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno; 2. trasporto cisternato A.D.R. di sola andata e con andata e ritorno; 3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno; 4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ri-

torno; 5. trasporto di collettame e messaggerie; 6. trasporti frigoriferi; 7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno; 8. trasporto con veicoli ribaltabili; 9. trazionismo di complessi veicolari di sola andata e con andata e ritorno. 10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R. di sola andata e con andata e ritorno.

Applicazione: rispetto alle tabelle di novembre, è più netta la differenza tra i costi di esercizio e i costi minimi di esercizio. I costi minimi di esercizio si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo e il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori; in tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra delle stesse tabelle. Di conseguenza, i costi di esercizio si applicano quando il contratto di trasporto venga stipulato:

- tra un committente non iscritto all'Albo e il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
- tra il primo vettore e il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell'art.6 del D.lgvo 286/2005, se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.

STUDI DI SETTORE 2010

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet un software gratuito (nella sezione "Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Compilazione") che consente a

contribuenti e intermediari di comunicare informazioni o elementi in grado di giustificare una situazione di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2010, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Il software si chiama: "Segnalazioni studi di settore UNICO 2011" e permette l'invio di comunicazioni con cui trasmettere dati utili a giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze degli studi di settore, entro un termine più ampio di quello normalmente previsto per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata fino al 29 febbraio 2012.

LE NOVITÀ IVA

Legge Comunitaria del 23 dicembre 2011

Il Parlamento europeo ha approvata definitivamente questa legge lo scorso 30 novembre e alcune disposizioni interessano da vicino i trasporti. Vediamo quali.

Iva intracomunitaria e rimborsi. L'art. 8 modifica la disciplina IVA intracomunitaria e introduce la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale dell'iva a credito per i servizi di trasporto merci eseguiti a favore di committenti non stabiliti nel territorio nazionale, purché tali servizi rappresentino più del 50% di tutti quelli prestati e i servizi siano relativi a:

- coprestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- coprestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- cessioni all'esportazione e operazioni assimilate;
- coservizi internazionali.

Il momento iniziale per l'applicazione del nuovo rimborso scatta il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge comunitaria.

Momento in cui si genera l'IVA

In Europa tale momento era quello in cui la prestazione veniva eseguita, mentre in Italia l'imposta si riteneva esigibile alla data del pagamento o, se antecedente, a quella di emissione della fattura. Sul punto la Corte di Giustizia UE con apposita sentenza (del 26 ottobre 1995) aveva giudicato coerente tale impostazione con quella europea.

La nuova legge comunitaria, recependo una modifica della normativa comunitaria che non riteneva il suddetto principio applicabile alle prestazioni di servizi rese da un soggetto stabilito in un dato Stato membro nei confronti di altro stabilito in diverso Stato membro o in quelle per cui l'IVA è dovuta dal committente, stabilisce (sempre all'art. 8) che le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi si ritengono effettuate nel momento in cui sono ultimate o, quando presentano natura periodica o continuativa, alla data di maturazione dei corrispettivi. L'art. 8 fissa il principio (già fatto suo dall'Agenzia delle Entrate) per cui nelle prestazioni di servizi intra-UE generiche (quelle a cui si applica il criterio del luogo del committente ai fini della territorialità) rese da soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro nei confronti di soggetti stabiliti in Italia, il committente italiano adempie gli obblighi di registrazione e di fatturazione mediante integrazione della fattura del prestatore, anziché con autofatturazione secondo il meccanismo del reverse charge.

Antievasione. La Legge contiene una misura antievasione, secondo cui per le importazioni è prevista

la sospensione del pagamento dell'imposta laddove i beni siano destinati ad altro Stato membro. Inoltre per fruire della sospensione del pagamento IVA all'importazione, l'importatore deve fornire il numero di partita IVA, quello di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro nonché, dietro richiesta dell'autorità doganale, la documentazione che provi il trasferimento dei beni in altro Stato membro. Il momento iniziale di applicazione è il sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria.

SISTRI: RINVIO AL 2 APRILE 2012 Consiglio dei Ministri, decreto Milleproroghe

Il Governo, con il decreto Milleproroghe, ha deciso di far slittare per l'ennesima volta l'inizio dell'operatività del Sistri al 2 aprile 2012. In questo modo, tutti gli operatori coinvolti nel sistema di tracciabilità dei rifiuti potranno godere di un ulteriore periodo per adottare le nuove procedure informatiche e sul piano normativo, sarà possibile modificare il Testo Unico recependo le opportune semplificazioni.

CONTRO L'ABUSIVISMO ASSICURATIVO

Legge di stabilità 2011

Il fenomeno dell'abusivismo assicurativo vale a dire la circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, secondo i dati della polizia stradale, raggiunge ormai il 10%. Per questo la legge di stabilità all'art. 13 prevede una nuova modalità di accertamento della copertura assicurativa basata sull'incrocio dei dati. In pratica, nel momento in cui si accerta che un veicolo ha commesso una violazione al codice della strada, immediatamente scattano

ta la verifica del riscontro dei dati. In particolare la mancanza di copertura assicurativa può essere accertata confrontando i dati risultanti dai dispositivi di controllo elettronico della velocità con quelli contenuti nelle polizze emesse dalle imprese assicuratrici risultanti dalle banche dati della motorizzazione civile. Se il confronto fornisce esito positivo scatta per il proprietario del veicolo l'obbligo di produrre il certificato di assicurazione obbligatoria. In mancanza, viene applicata la sanzione da 398 a 1.596 euro.

Sul fronte degli apparecchi elettronici di misurazione della velocità e di quelli di rilevazione di accessi non autorizzati in ZTL, centri storici e aree pedonali, va ricordato che da quest'anno costituiscono mezzi di prova delle R.C. Auto.

SEMPLIFICAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI

Legge di stabilità 2011

La legge di stabilità semplifica il settore dei trasporti eccezionali, in cui finora i veicoli potevano circolare soltanto se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario delle autostrade, eccezione fatta per casi particolari. Attualmente si prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada entro il 1° marzo 2012 con l'emanazione di un regolamento che definisca il dettaglio delle semplificazioni. Già lo scorso 22 aprile era stato modificato il Disciplinare Scorte per cui l'autorizzazione deve recare la previsione di una scorta tecnica anche nelle ipotesi in cui sia disposta la scorta di polizia stradale, rinviano alle norme del Disciplinare per quanto concerne le modalità di effettuazione, numero dei veicoli di scorta e persone abilitate. Ora la

legge di stabilità prevede che le autorizzazioni in questione dovranno essere rilasciate entro 15 giorni, in modo da consentire all'interessato di iniziare il viaggio munito della documentazione necessaria. Inoltre la lettera B) specifica che le autorizzazioni periodiche utilizzate per un numero indefinito di viaggi siano valide per un anno ove riguardanti la circolazione a carico e a vuoto dei convogli di cui alla autorizzazione rilasciata. La lettera C), invece, dice che cosiddette autorizzazioni multiple, riferite a un numero definito di viaggi da effettuarsi entro un determinato periodo di tempo, saranno valide per viaggi compiuti entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. La lettera D) riguarda poi le autorizzazioni singole che saranno valide per un unico viaggio, purché venga effettuato entro tre mesi dalla data di rilascio. La lettera E) aggiunge che per le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e per i trasporti eccezionali di tipo periodico non è prevista l'indicazione della natura e della tipologica di merce trasportata. Inoltre viene introdotta la possibilità di modificare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento a prescindere dal carattere invariabile della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati, differenzialmente da quanto stabilito in precedenza. Si precisa anche che sono assoggettati ad autorizzazione periodica i trasporti di beni, della stessa tipologia, ripetuti nel tempo. Tale autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità semplificate. Inoltre è possibile rinnovare tutte le autorizzazioni, comprese quelle scadute, tramite domanda su carta semplice per un massimo di tre volte ed entro tre anni, a condizione che tutti i dati del veicolo e del carico siano invariati. Infine, si introduce

la previsione che, nelle domande per il rilascio delle autorizzazioni singole o multiple, sia possibile indicare a titolo di riserva un numero massimo di cinque veicoli per il veicolo trattore, per il veicolo rimorchio o semirimorchio, ammettendo ogni tipo di combinazione tra gli stessi.

MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE

Decreto Salva Italia, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 dicembre 2011

Il decreto Salva Italia con le disposizioni che interessano in generale le imprese e, quindi, anche quelle di autotrasporto è ufficialmente in vigore. Vediamo le principali novità.

Aiuto alla crescita economica

È una forma di sostegno con cui è possibile escludere dalla base imponibile del reddito di impresa il rendimento riferibile ai nuovi apporti di capitale e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello Ace (Allowance for corporate equity). Dal 2011, le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali residenti, diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito d'impresa annuale un importo corrispondente al rendimento del nuovo capitale proprio, determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 una percentuale del 3%. Tale percentuale verrà utiliz-

zata per il 2011, 2012, e 2013; quindi sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il capitale proprio alla fine del 2011 è pari al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Agevolazioni fiscali per il costo del lavoro di donne e giovani

Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è applicabile la deduzione riguardante un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. Per i soggetti passivi dell'Ires inoltre si riduce l'onere tributario connesso alla remunerazione ordinaria del capitale reinvestito. Dal 2012, poi, rispetto alle lavoratrici e ai giovani con meno di 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base passa da 4.600 euro a 10.600 euro (da 9.200 a 15.200 euro per le aree svantaggiate).

Imposte differite attive

È una modifica tecnica, in base alla quale, nel periodo di imposta di approvazione del bilancio, non si possono più dedurre i componenti negativi relativi alle "attività per imposte anticipate" già "trasformate in credito di imposta", in base al Milleproroghe 2010. In pratica si trasformano le "attività per imposte anticipate iscritte in bilancio" sulle "svalutazioni di crediti, non ancora dedotte dal reddito imponibile" dagli enti creditizi e finanziari, sull'avviamento e sulle altre attività immateriali. Trasformazione che opera soltanto se l'esercizio è chiuso in perdita contabile ed entro precisi limiti quantitativi, pari al risultato del prodotto tra la perdita e il rapporto tra le attività per imposte anticipate

e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Emersione della base imponibile

Falsità nelle autocertificazioni: per questo reato adesso c'è una sanzione riferita ai casi in cui il contribuente esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero a richiesta degli uffici della Guardia di finanza. Si cancella invece il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti da parte di qualsiasi autorità competente.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro

L'importo delle transazioni in contanti tra privati non può superare i 999,99 euro (prima erano 2.499,99).

Tributo comunale su rifiuti e servizi

Dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni italiani il tributo comunale su rifiuti e servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quantificarlo si considerano le quantità e le qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a usi e a tipologie di attività svolte sulla base di criteri determinati con regolamento comunale. Non si tiene conto, invece, nella quantificazione della superficie di quella in cui si formano rifiuti speciali, a patto che il produttore ne dimostri l'aver avuto trattamento in conformità alla normativa vigente (contratto smaltimento rifiuti speciali con ditta specializzata e adesione al SISTRI).

Accise

Dal 6 dicembre scorso sono aumentate le aliquote delle accise sul gasolio usato come carburante; l'aumento pari a euro 593, 20 per 1.000 litri potrà essere recuperato dalle imprese esercenti attività di auto-

trasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 ton, attraverso le note procedure di rimborso. A partire dal 1° gennaio 2013 l'aumento sarà pari a euro 593, 70 per mille litri. Ancora sull'IVA Dal 1° ottobre 2012 aumentano di 2 punti le aliquote Iva del 10% e del 21%; dal 1° gennaio 2014, scatta un altro incremento di ulteriori 0,5 punti.

Liberalizzazioni, prezzi e commissioni
La norma prevede l'abrogazione immediata dei prezzi minimi e delle commissioni per la fornitura di beni e servizi. *Aiuti alle piccole imprese*

Con questa norma, le micro, piccole e medie imprese possono ora fornire garanzia diretta e controgaranzia fino all'80% dell'ammontare delle operazioni in favore di piccole e medie imprese e consorzi, purché nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Nel Fondo di Garanzia per le PMI, peraltro, è stata costituita da qualche tempo la Sezione Speciale in favore del settore dell'Autotrasporto.

Novità per gli stranieri

Il lavoratore straniero potrà lavorare anche mentre attende il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, il termine per aggiornare il Libro unico del lavoro slitta alla fine del mese successivo a quello di riferimento (prima era entro il 16).

RIMBORSO ACCISE 2011

Agenzia delle dogane, circolare 771 del 4 gennaio 2012

L'Agenzia delle dogane ha aperto i termini per la presentazione delle domande per il rimborso delle accise relative agli acquisti di gasolio effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Con questa circolare ha determinato inoltre l'ammontare del beneficio, variabile in funzione agli aumenti che si sono registrati nel corso dell'anno – come sotto

specificato – tenendo sempre presente che il periodo di riferimento va considerato in base alla fattura di acquisto del gasolio.

Rimborso (euro/1000 litri)	Periodo di riferimento (anno 2011)
19,78609	1 gen – 5 ap
27,08609	6 apr – 27 giu
67,08609	28 giu – 30 giu
68,98609	1 lug – 31 ott
77,88609	1 nov – 6 dic
189,98609	7 dic – 31 dic

Beneficiari. La circolare individua i soggetti che hanno diritto al beneficio, precisando che, in attesa della pronuncia delle Autorità comunitarie, **restano ancora al momento esclusi i veicoli di peso inferiore alle 7,5 ton.** **Rimborso in compensazione.** Il rimborso dell'importo spettante può essere richiesto **in forma diretta – in compensazione col modello F24** – entro il limite annuale di 250 mila euro. Il credito in compensazione può essere utilizzato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda (silenzio-assenso) e **il codice tributo da indicare nel mod. F24 è il 6740. Per le eccedenze di credito**, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata – **entro il 30 giugno 2013** – apposita domanda di rimborso in denaro agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti.

Prova consumi. Per le imprese di autotrasporto **i consumi possono essere comprovati solo con le relative fatture d'acquisto.**

Modalità rimborso. Per quanto riguarda le modalità nessuna novità, quindi **per ottenere il rimborso** le imprese devono **presentare apposita dichiarazione** agli uffici competenti sul territorio dell'Agenzia delle dogane, **entro il 30 giugno**

prossimo.

Le domande possono essere inviate **in forma cartacea**, inserendo tutti i dati già previsti per gli anni scorsi.

Chi invece preferisce utilizzare le **procedure informatiche** dovrà attendere il software aggiornato, disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane entro la fine del mese di gennaio.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2012 **Decreto ministeriale pubblicato in G.U. n. 304 del 31/12/2011**

Si confermano i divieti di circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli pesanti sopra le 7,5 ton per l'anno 2012, per complessive 86 giornate, un numero superiore a quanto finora previsto, in quanto una sentenza del Consiglio di Stato ha accolto le richieste dei consumatori circa l'aumento dei divieti nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività contrassegnate da punte di traffico. Tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre i veicoli pesanti non potranno circolare dalle ore 08,00 alle ore 22,00. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il blocco domenicale inizia alle ore 07,00 e termina alle 24,00. Inoltre non si viaggia:

6 gennaio dalle 08:00 alle 22:00

6 aprile dalle 14:00 alle 22:00

7 aprile dalle 08:00 alle 16:00;

9 aprile dalle 08:00 alle 22:00;

10 aprile dalle 08:00 alle 14:00;

25 aprile dalle 08:00 alle 22:00;

1° maggio dalle 08:00 alle 22:00;

2 giugno dalle 07:00 alle 23:00;

6 luglio dalle 16:00 alle 23:00;

7 luglio dalle 07:00 alle 23:00;

13 luglio dalle 16:00 alle 23:00;

14 luglio dalle 07:00 alle 23:00;

20 luglio dalle 16:00 alle 23:00;

21 luglio dalle 07:00 alle 23:00;

27 luglio dalle 14:00 alle 23:00

28 luglio dalle 07:00 alle 23:00;

3 agosto dalle 16:00 alle 24:00
4 agosto dalle 00:00 alle 23:00;
10 agosto dalle 14:00 alle 23:00;
11 agosto dalle 07:00 alle 23:00;
15 agosto dalle 07:00 alle 23:00;
18 agosto dalle 07:00 alle 23:00;
24 agosto dalle 16:00 alle 23:00;
25 agosto dalle 07:00 alle 23:00;
1° settembre dalle 07:00 alle 23:00;
31 ottobre dalle 16:00 alle 22:00;
1° novembre dalle 08:00 alle 22:00;
7 dicembre dalle 16:00 alle 22:00;
8 dicembre dalle 08:00 alle 22:00;
21 dicembre dalle 16:00 alle 22:00;
22 dicembre dalle 08:00 alle 22:00;
25 dicembre dalle 08:00 alle 22:00;
26 dicembre dalle 08:00 alle 22:00.

Deroghe ai divieti di circolazione

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per quelli diretti all'estero, invece, il termine dell'orario è anticipato di due ore. Mentre per quelli diretti in Sardegna l'orario di termine viene anticipato di quattro ore. La stessa anticipazione di quattro ore si estende ai veicoli diretti nei principali interporti nazionali, ai terminal intermodali, agli aeroporti (anche se portano unità di carico vuote). Non si applicano i divieti, infine, per i veicoli che circolano in Sardegna o in Sicilia diretti ai porti dell'isola per proseguire sul resto del territorio nazionale, per quelli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti. Quelli invece che dalla o per la Sicilia attraversano la Salerno-Reggio Calabria (e i suoi cantieri) l'orario di inizio o di termine slitta o si anticipa di due ore.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI TAGLIA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,4230	0,0250	0,0920	0,0380	0,0210	0,3830	0,1080	1,7400	0,8670	0,2170	2,8240
60.000	0,4330	0,4230	0,0250	0,0920	0,0380	0,0140	0,2550	0,1080	1,3880	0,5780	0,1450	2,1110
80.000	0,3250	0,4230	0,0250	0,0920	0,0380	0,0110	0,1910	0,1080	1,2130	0,4340	0,1090	1,7560
100.000	0,2600	0,4230	0,0250	0,0920	0,0380	0,0080	0,1530	0,1080	1,1070	0,3470	0,0860	1,5400

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3940	0,0250	0,0920	0,0570	0,0590	0,4470	0,1160	1,9900	1,0200	0,2170	3,2270
60.000	0,5330	0,3940	0,0250	0,0920	0,0570	0,0390	0,2980	0,1160	1,5540	0,6800	0,1450	2,3790
80.000	0,4000	0,3940	0,0250	0,0920	0,0570	0,0290	0,2230	0,1160	1,3360	0,5100	0,1090	1,9550
100.000	0,3200	0,3940	0,0250	0,0920	0,0570	0,0240	0,1790	0,1160	1,2070	0,4080	0,0860	1,7010

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

DICEMBRE 2011

Come si temeva il periodo di osservazione ha fatto registrare un forte aumento del prezzo del gasolio derivante dal noto incremento delle accise sui carburanti e da ulteriori lievitazioni del normale prezzo "rete" e "extra rete". I valori raggiunti destano massima preoccupazione anche in considerazione di previsioni su nuovi aumenti in arrivo fin dalle prime settimane del 2012. Le altre voci di costo sono rimaste invariate.